



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Cosenza - Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2639/2024 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 20.1.2025, avente ad oggetto: **altri istituti relativi alle persone giuridiche**

tra

Parte_1, nato a Cosenza il 29/5/64 e residente in Rende alla via Verdi 252, c.f. *C.F._1* rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuele CANNALIRE e Vincenza CALOMINO, per mandato in atti;

attore

e

Controparte_1 corrente in Castrolibero alla .da Motta 9/11, P.IVA *P.IVA_1*, in persona del legale rappresentante pro tempore *Controparte_2* [...] nonché per i soci illimitatamente responsabili *Controparte_2*, nata a Lattarico il 13/3/56 e residente in Castrolibero alla via Talete 5 c.f. *C.F._2* *Controparte_3* nato a Cosenza il 24/12/86 e residente in Rende alla C.da Malvitani 139/A c.f. *C.F._3*, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Michele Iapicca, per mandato in atti;

convenuto

CONCLUSIONI

Come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo del servizio postale sia nei confronti della società *CP_1* che dei soci *Controparte_2* e *Controparte_3*

Parte_1 ha adito il Tribunale di Cosenza chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"- in via principale, accertare l'intervenuta legittimità del recesso dell'attore dalla società convenuta per giusta causa ai sensi degli artt. 2285 e 2293 c.c., per le condotte dei soci amministratori meglio indicate nella narrativa del presente atto, essendo perciò definitivamente venuta meno la affectio societatis;

- dichiarare pertanto che l'attore non è più socio della società convenuta a far data dalla comunicazione del recesso con raccomandata a.r. ricevuta il 12.07.2018.

*- in via strettamente subordinata e salvo gravame, accertare e dichiarare lo scioglimento della società convenuta per impossibilità del raggiungimento dell'oggetto sociale ai sensi degli artt. 2272, n. 2 e 2308 c.c., sempre a cagione delle condotte dei soci *Controparte_3* e *CP_2* meglio indicate nella narrativa del presente atto, tenuto conto comunque che l'assoluto contrasto tra i soci, si riverbera qui necessariamente sull'impossibilità del raggiungimento dell'oggetto sociale da parte della società convenuta.*

- conseguentemente e in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto dell'attore alla liquidazione della sua quota di partecipazione ai sensi dell'art. 2289 c.c., e per l'effetto, ammessa idonea CTU valutativa allo scopo, determinato il valore della quota spettante all'attore alla data del 12 luglio 2018,

*condannare in solido la società ed i mentovati soci *Parte_2* e *Controparte_2* al relativo pagamento, con interessi e rivalutazione a decorrere dalla domanda o, in subordine, decorsi sei mesi dallo scioglimento del rapporto sociale ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2289 c.c., da computarsi però tenuto conto della data di ricevimento della data del comunicato recesso;*

- ordinare l'iscrizione dell'emananda sentenza presso l'Ufficio del Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2300 c.c..

*- condannare in solido la società ed, altresì i soci *Controparte_3* e *Controparte_2* nella riferita qualità e in proprio, alla restituzione delle somme erogate a titolo di mutuo dal sig. *Parte_1* pari ad €100.000,00 circa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di erogazione del prestito (quanto ad €70.000,00 a decorrere dal 12.12.2013), (quanto ad € 30.000,00 dal 22.01.2015), fino al soddisfo.*

*- Condannare in solido la società ed i soci *Controparte_3* e *Controparte_2* nella riferita qualità e in proprio, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, nulla escluso o eccettuato, cagionati all'attore in conseguenza delle condotte distrattive poste in essere dalla stessa società e dai succitati soci, esposte in atto, (oltre che per le sentenze del Tribunale di*

Cosenza che, accogliendo le richieste di alcuni antichi creditori della *Controparte_1* [...] prima che l'esponente ne fosse socio, hanno condannato l'odierno esponente a ripagare antichi debiti sociali risalenti al tempo in cui egli non era socio e anche al pagamento di ingenti spese legali, per essersi semplicemente difeso, quale socio impropriamente convenuto in giudizio (sebbene dimessosi per giusta causa) e che verranno eventualmente precisate nella memoria ex art. 171 ter co. I c.p.c., danni da quantificarsi in base alla documentazione prodotta e quanto emergerà in corso di causa e/o in via equitativa occorrendo;

- Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso spese forfettario e accessori di legge distratte in favore dei Procuratori antistatari, ex art. 93 cpc”.

Premetteva, l'attore, di essere stato socio d'opera della detta società, per avere acquistato dai precedenti soci *Controparte_2* e *Persona_1* (padre del convenuto *Controparte_3*, una quota nominale *CP_1* pari ad € 4303,81 con atto pubblico di cessione quota e modifica patti sociali rep 40539 - racc 18527 per notar *Persona_2* del 6/12/13.

Evidenziava che, dopo il decesso del *Persona_1* subentrava nella *CP_1* il di lui figlio *Controparte_3* per atto di donazione quote e modifica patti sociali per notar *Per_3* del 25/10/17 n. 86476 Repertorio e n. 37325 Raccolta, al quale, ovviamente, partecipava anche il *Parte_1*

L'attore, poi, per il verificarsi alcuni fatti gravi, costituenti violazione degli obblighi sociali di correttezza e fedeltà, ed in particolare per la 'forzata chiusura della società' che, a suo dire, subiva passivamente, riferiva di essere stato costretto, con racc. del 12/7/18, ad operare formale recesso dalla società ai sensi dell'art. 2285 c.c., consolidato ed accettato dalla locale CCIAA il 10/12/2018, poi confermato anche con provvedimento del Giudice del Registro Camerale dott.ssa *Per_4* con decreto del 22/1/22.

Proprio a causa del mancato funzionamento della *CP_1* sebbene ancora oggi formalmente 'attiva' (ma solo secondo i registri CCIAA), nella qualità di socio prima, e di ex socio, poi, veniva coinvolto in diverse vicende giudiziarie riguardanti le responsabilità patrimoniali sociali (e non), causative di ingenti esborsi, come nel caso del contenzioso avviato dagli ex dipendenti non liquidati, nonché per il recupero di credito da parte della società Exxon Mobil, fondato su titolo acquisito direttamente dalla società.

La *CP_1* veniva, così come i suoi soci illimitatamente e solidalmente responsabili (tra cui lo stesso *Parte_1* e *Controparte_3* anche coinvolta in un giudizio

prefallimentare, poi rigettato per mancato accertamento dello stato di decozione e di insolvenza previsto dalla normativa dell'epoca.

L'attore chiedeva, quindi, la liquidazione della sua quota sociale ai sensi dell'art. 2289 c.c., nonché la restituzione di prestiti infruttiferi asseritamente corrisposti alla società (€ 70.000 ed € 30.000), per conseguire i quali aveva in passato pure esperito un'azione di sequestro conservativo (RG 4852/19), rigettata sia per mancanza di prova sulla inconsistenza del patrimonio sociale, che a causa della postergazione dei diritti del socio finanziatore, rispetto ai debiti sociali esistenti.

Nel costituirsi, parte convenuta eccepiva, in via pregiudiziale, la carenza di giurisdizione del Tribunale adito, stante il chiaro disposto dell'art. 13 dell'atto pubblico di cessione quota e modifica patti sociali rep. 40539 - racc. 18527 per notar Persona_2 del 6/12/13, ove era stato previsto che *“Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere in dipendenza del presente contratto, si farà ricorso ad un arbitro che sarà nominato, su domanda di una delle parti, dal Presidente del Tribunale di Cosenza. L'arbitro giudicherà inappellabilmente quale amichevole compositore”*.

Nel merito, contestata la fondatezza delle avverse domande.

Nei successivi scritti di causa parte attrice ha aderito all'eccezione di compromesso, chiedendo la compensazione delle spese di lite.

Ai fini della decisione della presente controversia è senza dubbio assorbente l'eccezione pregiudiziale tempestivamente sollevata da parte convenuta nell'ambito della propria comparsa di costituzione e risposta, di incompetenza dell'autorità giurisdizionale adita dal socio receduto per avere competenza giurisdizionale, in relazione alle proposte domande attoree, l'arbitro amichevole compositore, in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 13 dell'atto di cessione di quota e modifica patti sociali rep. 40539 - racc. 18527 per notar Persona_2 del 6/12/13 della società Controparte_1

[...] nonché nell'ultimo atto pubblico di donazione quote e modifica patti sociali per notar Per_3 del 25/10/17 n. 86476 Repertorio e n. 37325 Raccolta.

Una tale clausola convenzionale, sottoscritta dai soci della società, al momento dell'adesione alla stessa, è senza dubbio valida ed efficace, in quanto pattuita in conformità alle prescrizioni contenute nella disciplina codicistica di cui agli artt. 806 e ss. c.p.c..

Inoltre, si deve rilevare come, atteso l'oggetto del presente giudizio riferito a diritti disponibili di natura patrimoniale sicuramente lo stesso può formare oggetto di clausola compromissoria e di compromesso, potendo le parti liberamente regolarizzare o estinguere tale questione attraverso propri atti negoziali.

Ancora, considerati altresì il requisito oggettivo e quello soggettivo, risulta evidente come tale non contestata - nella sua oggettività - disposizione statutaria sia vincolante in relazione agli atti o ai fatti posti in essere e/o comunque venuti in essere fra soci della società semplice e più in generale in relazione a tutti quei rapporti di derivazione sociale, riguardanti e nell'interesse della stessa società semplice.

Sul punto, si precisa sin d'ora che tra le questioni compromettibili vi rientrano senza dubbio tutte quelle che si ricolleghino alla condizione di socio in senso lato, attuale o passata che sia.

Pertanto, non vi è dubbio che le questioni per cui è causa devono essere devolute alla cognizione dell'arbitro, in linea con l'originaria e concorde volontà negoziale manifestata in sede di costituzione della società in nome collettivo e proprio in forza della validità e dell'efficacia del vincolo obbligatorio - clausola compromissoria - assunto dai soggetti sottoscrittori dello statuto e dei patti sociali in relazione a qualsiasi controversia legata alle vicende sociali e al contratto sociale nel suo complesso.

A tal proposito, per un verso ed in via di ragione maggiormente liquida, ci si limita a richiamare la consolidata e condivisibile massima giurisprudenziale per cui *“la clausola compromissoria che deferisce alla competenza del collegio arbitrale le controversie - insorte in seno alla società - è comprensiva di tutte le controversie attinenti al rapporto sociale, dalla nascita alla fine di questo, e quindi anche di quelle relative alla fase estintiva di tale rapporto (nella specie è stato ritenuto che la vertenza sulla validità del recesso di un socio, importando - relativamente al socio stesso - estinzione del rapporto sociale, deve considerarsi devoluta alla competenza arbitrale in base alla clausola sopra indicata)”* (cfr. Cass. n. 353 del 03.02.1968).

Si fa notare, in aggiunta, l'estrema ampiezza delle formule contenute nel citato art. 13 dello statuto e dei patti sociali della società, che ricomprendono un vasto spettro di controversie attraverso la testuale clausola *“eventuali controversie che dovessero sorgere in dipendenza del presente contratto”*.

Peraltro, si ricorda che ciò è pienamente in linea con l'orientamento interpretativo della giurisprudenza, dal quale emerge nel complesso un sostanziale favor per l'istituto codicistico dell'arbitrato (cfr. Cass. n. 22303 del 27.09.2013).

A ciò, per altro verso, si aggiunga l'ulteriore considerazione per cui la qualità di socio - rilevante a tale specifico fine ovvero in relazione all'applicazione della clausola compromissoria convenzionalmente prevista in sede di costituzione della società - non si perde per effetto della mera dichiarazione di recesso volontario, ma persiste fino alla risoluzione di eventuali questioni sorte in ordine allo scioglimento del rapporto sociale con il singolo socio e alla relativa liquidazione della quota di partecipazione sociale, in quanto non può non considerarsi - in concreto - socio colui al quale risulta riferibile una parte del capitale sociale in ragione del quale è proprio titolare di diritti sociali.

Alla luce delle risultanze di causa ed essendo in presenza di valida ed efficace clausola statutaria per arbitrato rituale, va dichiarata la carenza di giurisdizione del Tribunale adito in relazione alle domande proposte da parte attrice con l'introduzione del presente procedimento semplificato di cognizione, con conseguente competenza giurisdizionale a decidere in capo al nominando arbitro, ai sensi dell'art. 13 dell'atto pubblico di cessione quota e modifica patti sociali rep. 40539 - racc. 18527 per notar Persona_2 del 6/12/13 (cfr. doc. nn. 1 e 2 parte convenuta).

Inoltre, deve essere fissato in tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza il termine per la riassunzione del giudizio davanti all'arbitro, da nominare ai sensi dell'art. 13 dello statuto della società; essendo ciò ora possibile a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 819 ter, comma 2, c.p.c. nella parte in cui escludeva l'applicabilità ai rapporti tra arbitrato e processo di regole corrispondenti all'art. 50 c.p.c. (cfr. Corte Cost. n. 223/2013).

Le spese di lite, tenuto conto della conforme richiesta delle parti, meritano integrale compensazione.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI COSENZA - SEZIONE SECONDA CIVILE -, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- ACCERTA E DICHIARA la carenza di giurisdizione del Tribunale di Cosenza adito in favore della competenza giurisdizionale dell'arbitro, da nominare in base alla

clausola compromissoria di cui all'art. 13 dell'atto pubblico di cessione quota e modifica patti sociali rep. 40539 - racc. 18527 per notar Persona_2 del 6/12/13, per le ragioni di cui in motivazione.

- FISSA in tre mesi dalla pubblicazione della presente sentenza il termine per la riassunzione del giudizio davanti all'arbitro competente, ad opera della parte più diligente.
- COMPENSA le spese di lite.

Cosenza, 20.1.2025

Il Giudice

Dott.ssa Germana Maffei